

Se tutti i legittimari debbano partecipare alla stipula del patto di famiglia e se esso possa avere struttura "verticale" di Angelo Busani

Alcune affermazioni di natura civilistica contenute nella sentenza della Sezione Tributaria della Corte di cassazione n. 29506/2020, inducono a riflettere su due problematiche assai rilevanti nella materia del patto di famiglia e, cioè, sul tema se il patto di famiglia sia stipulabile senza la presenza di tutti i legittimari del disponente e se il patto di famiglia sia stipulabile, oltre che secondo la struttura "orizzontale" prevista dalla legge, anche secondo una sua strutturazione "verticale", che la legge non menziona.

Some statements pertaining to civil law aspects of the contract called family pact ("patto di famiglia"), contained in the judgment of the Tax Section of the Italian Supreme Court no. 29506/2020, lead to ponder on two very remarkable issues in this subject: whether that contract can be signed without the presence of all the descendants of the settlor and whether it can be signed not only according to the "horizontal" structure provided by law, but also according to a "vertical" structure, to which the law does not refer.

La sentenza della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 29506 del 24 dicembre 2020 (emanata in materia di imposizione indiretta relativamente alle attribuzioni effettuate nel contesto di un patto di famiglia), contiene, per suffragare la decisione inerente alla tassazione applicabile, alcune rilevanti riflessioni di natura civilistica, sulle quali è bene soffermarsi (per quanto siano da ritenere "affidanti", dato il contesto tributario nel quale sono formulate), poiché esse attengono ad aspetti del patto di famiglia tanto centrali nell'ambito della tematica del patto di famiglia quanto caratterizzati da notevoli divergenze interpretative (ad esempio: se il patto di famiglia sia una deroga al divieto dei patti successori, se al patto di famiglia sia attribuibile una natura divisionale (1), se al patto di famiglia debbano partecipare tutti i legittimari del disponente, se il patto di famiglia sia configurabile solo "a struttura orizzontale").

Riflessioni civilistiche in fattispecie tributaria

Occorre, anzitutto, osservare che, leggendo i "passaggi" di cui si compone il ragionamento civilistico formulato dalla Cassazione nella sentenza in esame, è con chiarezza percepibile che essi sono per lo più compiuti (evidentemente perché del tutto orientati

a corroborare la decisione tributaria) con una modalità espressiva meramente "descrittiva": si tratta, cioè, di mere affermazioni, finalizzate a illustrare la "meccanica" del patto di famiglia, come se gli argomenti caso per caso affrontati fossero del tutto pacifici. In altre parole, la Cassazione non ne effettua alcuna valutazione critica, né dà conto (tranne che con riguardo alla questione della natura giuridica del patto di famiglia) (2) delle discussioni che, invece, li caratterizzano.

Nella lettura della sentenza occorre, inoltre, tener sempre presente che il ragionamento civilistico della Cassazione è evidentemente svolto, come già accennato, con riguardo alla specifica fattispecie oggetto del suo giudizio, al fine di giungere a definirne l'imposizione indiretta. Ne consegue che il percorso argomentativo svolto dalla Cassazione, senza voler, di certo, sminuire la sua rilevanza civilistica, parrebbe però doversi prendere in considerazione con attenzione e cautela, in quanto, ad esempio, dato che il caso oggetto di giudizio è quello di un patto di famiglia "orizzontale" (nella fattispecie di cui alla sentenza Cass. Civ. n. 29506/2020, si trattava di tassare la liquidazione effettuata dal legittimario assegnatario a favore proprio fratello), ci si deve aspettare che la sentenza non si occupi della possibile configurabilità

(1) Sotto questo profilo, la Cassazione afferma che "dal punto di vista funzionale, il patto di famiglia si colloca nell'ambito dei patti successori non tanto perché con esso vengono trasferiti per spirito di liberalità determinati beni dell'imprenditore prima dell'apertura della successione (in vista del passaggio generazionale nella gestione dell'impresa), ma perché, affianco a tale attribuzione, la legge prevede necessariamente la soddisfazione dei legittimari non assegnatari, mediante liquidazione di un conguaglio (anche in natura) da parte del beneficiario dell'attribuzione,

anticipando gli effetti dell'apertura della successione tra legittimari ed anche della divisione ereditaria, limitatamente ai beni oggetto di trasferimento".

(2) Sotto questo profilo, la Cassazione afferma che "appare vano cercare di ricondurre l'istituto in esame a figure già presenti nel nostro ordinamento, essendo un contratto tutto nuovo, che il legislatore ha voluto inserire tra i patti in deroga al divieto dei patti successori".